



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

QE-Quotidiano Energia – 8 gennaio 2010

Autore: **Francesco Piron**

Ambiti gas, bozza DM e obiettivi Mse *Interrogativi sulla riforma mentre cresce l'attesa per il testo definitivo*

di avv. Francesco Piron*



Roma, 8 gennaio - Nel settore c'è grande attesa di conoscere il destino del decreto ministeriale (Mse e Ministero Affari Regionali) che dovrebbe fissare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il **progetto ministeriale**, stando anche a recenti dichiarazioni istituzionali (16/12/09), verrà discusso nel corso di gennaio in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Per quanto possibile in questa sede, si vuole porre qualche interrogativo più generale sulla riforma in corso e al contempo evidenziare alcune criticità rispetto al testo della bozza di decreto circolato negli ultimi mesi del 2009.

Iniziando dal **contesto più generale**, è noto come da tempo sia in atto una graduale concentrazione degli operatori della distribuzione del gas, che sono passati dai circa 800, attivi prima della riforma dell'intera filiera del gas naturale operata con il cd. "Decreto Letta", agli attuali 250 circa.

Il motore di questo processo è stato anzitutto il "mercato" ma anche la "pressione" regolatoria dell'Autorità per l'Energia che, fissando le tariffe e imponendo standard sempre più stringenti in termini di qualità "tecnica" e "commerciale" del servizio, ha certamente indotto all'uscita dal settore di quei soggetti che, pur avendo, in taluni casi, fortemente contribuito in precedenza alla capillare espansione territoriale del servizio, non erano in grado di assicurare un'attività di gestione coerente con le nuove esigenze.

Il **fenomeno di concentrazione** non ha, però, sostanzialmente intaccato il potere (almeno potenziale) degli Enti locali, a cui spetta il ruolo – espressamente previsto dal Letta – di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ivi inclusa l'indizione delle gare per l'affidamento del servizio anche in forma associata.

E' di tutta evidenza che questo ruolo, soprattutto per i Comuni di medie e piccole dimensioni, venga fortemente minacciato dal progetto sugli ambiti territoriali minimi che l'Mse sta cercando di finalizzare in tempi brevi. Sono facilmente immaginabili, infatti, gli effetti per tali Comuni della inevitabile "diluizione" nella "cogestione" con Comuni di maggiori dimensioni.

Inoltre, vanno evidenziati gli interrogativi e le perplessità che, da più parti, stanno emergendo sulla **reale validità della riforma**. Non a caso, a più riprese l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha manifestato l'esigenza che ogni modifica dell'attuale assetto distributivo debba essere preventivamente vagliata, sulla base di dati concreti (e non su astratte definizioni) che dimostrino che gli ambiti territoriali minimi producano "una reale diminuzione dei costi del servizio" (v. ad es. Parere AS427 del 13.11.2007); ancora, più di recente, la stessa AGCM ha auspicato una revisione della vigente disciplina in materia di affidamenti in concessione del servizio di distribuzione gas volta a definire "su base economica e non amministrativa" gli ambiti territoriali minimi da mettere a gara (Parere AS453 del 11.06.2008).

Infatti, l'attuale progetto del Mse – secondo il quale le nuove gare per il servizio gas dovrebbero essere condotte in forma aggregata per bacini territoriali (ossia per aggregazioni di

Comuni contermini) aventi dimensioni minime di 100.000 clienti finali, corrispondenti indicativamente a 300.000 abit. – postula che nell'attività di distribuzione gas si possano conseguire attraverso siffatte aggregazioni territoriali **significative economie di scala**, con conseguente riduzione dei costi del servizio di distribuzione gas e, quindi, delle tariffe applicate ai clienti finali.

In realtà, al riguardo va sottolineato che i "costi del servizio di distribuzione gas" incidono sulle **tariffe applicate ai clienti finali** solamente per una percentuale modesta, essendo altre le "voci" che incidono in maniera significativa (costo della materia prima, costi dell'attività di vendita, imposte e tasse). L'assunzione posta a base dall'attuale progetto ministeriale sembra non condivisibile come dimostrato dal fatto che, ad oggi, numerose imprese di medie e piccole dimensioni, sia pubbliche che private, svolgono un efficiente servizio di distribuzione gas, nel rispetto degli standard dettati dall'AEEG e che tutti i grandi operatori operano tuttora prevalentemente "a macchia di leopardo", ossia servendo Comuni non contermini. Peraltro, i nuovi ambiti proposti dal Mse non sembrano funzionali neanche all'unificazione tariffaria, essendo questa già stata realizzata da un provvedimento dell'AEEG, operante dall'estate scorsa.

Senza voler affrontare nel dettaglio tematiche squisitamente tecniche, si segnala che ci sono **autorevoli studi scientifici** che mettono in discussione tali presunte "significative" economie di scala (QE 15/10/09).

Passando al testo della **bozza di decreto**, si rileva la particolare criticità della formulazione dell'art. 3 della bozza di DM – ove, segnatamente, al comma 5, si prevede che *"Gli enti locali che abbiano procedimenti di gara in corso, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, procedono ad un nuovo affidamento del servizio in conformità con l'articolo 2, comma 1 (i.e. gara d'ambito) "*.

Tale disposizione, se recepita nella versione definitiva del DM produrrebbe, nella pratica, **un vero e proprio "blocco" delle gare** in essere con la conseguenza che, dall'azzeramento delle procedure in corso, e nelle more delle nuove gare d'ambito, le attuali gestioni in regime di concessione (comprehensive sia delle concessioni arrivate a scadenza naturale sia di quelle che sono pervenute al termine del transitorio con il 31.12.2009 ai sensi del "Letta" e ss.mm.ii.) si vedrebbero sostanzialmente riconosciuta – ma si noti bene, al di fuori del quadro normativo di rango primario relativo al previsto "periodo di proroga" – una ulteriore proroga di fatto di almeno un anno (nelle ipotesi più ottimistiche) o più.

Ma concretamente il D.M. emanando è altresì suscettibile, nelle more della sua approvazione definitiva, di bloccare sin d'ora le gare a venire per effetto del riferito art. 3, co. 5,: infatti, siccome la previsione è ormai ben nota al di fuori delle "segrete stanze", è più che verosimile che gli Enti locali non si apprestano ad iniziare procedure di affidamento ad evidenza pubblica che, se non concluse entro l'adozione del D.M. medesimo, verranno con certezza poste nel nulla successivamente.

Oltre agli effetti diretti ed indotti a danno del processo di liberalizzazione del settore, si vuole qui sottolineare anche il profondo conflitto della previsione in esame con i principi di buon andamento, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza che devono (dovrebbero!) presiedere l'attività della P.A., anche e dunque, degli Enti locali coinvolti che, dopo aver avviato e avendo in corso una procedura di gara, magari anche in stato molto avanzato – con dispendio di risorse economiche, tempo e risorse professionali –, per effetto della previsione di cui all'art. 3, co. 5, del D.M. in parola, si troverebbero a veder del tutto vanificata l'attività posta in essere.

La previsione più logica dovrebbe essere, allora, quella di consentire – quantomeno – una certa "fisiologica" **gradualità nell'implementazione della riforma**, escludendo nel modo più assoluto il blocco delle gare medio tempore, nell'attesa della definizione degli "ambiti territoriali minimi", ovvero (e addirittura ancor peggio) il blocco delle gare già in corso al momento in cui gli ambiti fossero stati individuati.

In conclusione, è **legittimo domandarsi** se il progetto fortemente voluto dal Mse sia

realmente funzionale agli obiettivi dichiarati (economicità ed efficienza) o se, invece, sia volto a favorire gli interessi di una ristretta cerchia di operatori di grandi dimensioni. Visto la pesante incidenza della contemplata riforma (nell'attuale formulazione) sulle autonomie locali, senza il conseguimento di alcun tangibile beneficio per la collettività, si auspica un ripensamento sulla sua effettiva utilità.

* CBA Studio Legale e Tributario

[08/01/2010]

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.
www.quotidianoenergia.it